

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/06799
presentata da **PENZA PASQUALINO** il **20/01/2026** nella seduta numero **597**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CHERCHI SUSANNA	MOVIMENTO 5 STELLE	20/01/2026

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'INTERNO, data delega **20/01/2026**

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-06799**

presentato da

PENZA Pasqualino

testo di

Martedì 20 gennaio 2026, seduta n. 597

PENZA e CHERCHI. — **Al Ministro dell'interno.** — Per sapere – premesso che:

la prassi amministrativa corrente del Dipartimento della pubblica sicurezza persevera nell'esclusione dalla «retribuzione feriale», delle voci accessorie aventi carattere fisso e ricorrente, in relazione al settore lavorativo in cui è incardinato il dipendente (quali, meramente a titolo esemplificativo, l'indennità di turnazione, di servizio esterno, di specialità, eccetera), limitando il trattamento economico durante il periodo di congedo ordinario alle sole componenti fondamentali;

tale orientamento da sempre contestato poiché evidentemente penalizzante, oggi appare in palese e netto contrasto con il quadro giuridico euro «unitario» e, con la più recente giurisprudenza di legittimità di seguito riportata;

l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia Unione europea (ex multis, cause C-155/10 Williams e C-539/12 Lock), impone che il lavoratore in ferie percepisca la «retribuzione ordinaria». La ratio è scongiurare il cosiddetto «effetto dissuasivo»: il dipendente non deve essere indotto a rinunciare al riposo annuale per il timore di subire una «deminutio patrimonii»;

la Suprema Corte, con le ordinanze n. 13042/2025 e n. 17443/2025, ha ribadito con vigore che devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, che non assume rilievo la variabilità dell'importo se l'indennità è intrinsecamente connessa alle modalità di espletamento del servizio (come la turnazione);

la Cassazione ha statuito che le norme contrattuali (o i decreti del Presidente della Repubblica di recepimento) che limitano la base di calcolo feriale devono essere disapplicate dal giudice nazionale in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione;

la recente Cass. n. 14404 del 21 aprile 2025, ha chiarito che le esigenze di contabilità pubblica e lo sfioramento dei limiti di spesa non possono comprimere diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente garantiti (articolo 36 della Costituzione), quali il diritto a una retribuzione feriale piena;

sul punto si evidenzia che, alla luce della circolare Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato n. 2163 del 24 aprile 2025, che mostra attenzione e recepimento esclusivamente in parte nei principi di tutela del diritto alle ferie, ci si interroga sull'ormai indifferibile necessità di rivalutazione e riconoscimento economico di tali principi, sollevando che la persistente decurtazione delle indennità accessorie durante gli archi temporali di fruizione del congedo ordinario, configura un grave inadempimento contrattuale e una violazione degli obblighi comunitari –:

quali iniziative intenda assumere ai fini della rideterminazione dei criteri di calcolo della retribuzione feriale, includendovi ogni emolumento che presenti un collegamento funzionale con le mansioni ordinariamente svolte;

se intenda adottare iniziative per la liquidazione delle differenze retributive maturate e, non corrisposte in favore del personale negli ultimi 5 anni (termine prescrizionale);

se intenda avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, per l'aggiornamento dei sistemi informatici del Cenaps ai nuovi parametri giurisprudenziali;

quali siano le iniziative, già intraprese dal Ministro interrogato e, quali si intendano intraprendere, per l'esauritivo soddisfacimento dell'orientamento comunitario, sposato appieno dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, al fine di dar seguito a quanto indicato in premessa.

(4-06799)



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

S.N. – Prot. Nr. 201 / 2025

Roma, 29 dicembre 2025

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani
Roma

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
Roma

OGGETTO: Istanza di adeguamento della base di calcolo della retribuzione feriale del personale della Polizia di Stato. Diffida e messa in mora alla luce degli arresti della Suprema Corte di Cassazione n. 13042/2025 e n. 17443/2025.

La scrivente Segreteria Nazionale SNAP, in nome e per conto del personale rappresentato, intende sottoporre alle SSVV la necessità di un immediato e indifferibile adeguamento dei criteri di liquidazione della retribuzione spettante durante il congedo ordinario.

In Fatto e in Diritto

La prassi amministrativa corrente del Dipartimento della P.S. continua a escludere dalla "retribuzione feriale" voci accessorie aventi carattere fisso e ricorrente (quali, a titolo esemplificativo, l'indennità di turno, di servizio esterno, di specialità, ecc.), limitando il trattamento economico durante le ferie alle sole componenti fondamentali. Tale orientamento appare oggi in palese contrasto con il quadro giuridico eurounitario e con la più recente giurisprudenza di legittimità.

1. La prevalenza della normativa eurounitaria e il principio di "onnicomprensività"

L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (ex multis, Cause C-155/10 Williams e C-539/12 Lock), impone che il lavoratore in ferie percepisca la "retribuzione ordinaria". La ratio è scongiurare il c.d. "effetto dissuasivo": il dipendente non deve essere indotto a rinunciare al riposo annuale per il timore di subire una diminutio patrimoniale.

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 393 6461690



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

2. I recenti arresti della Corte di Cassazione (Maggio - Giugno 2025)

La Suprema Corte, con le ordinanze n. 13042/2025 e n. 17443/2025, ha ribadito con vigore che:

- **Nesso eziologico:** Devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le voci pecuniarie collegate all'esecuzione delle mansioni e allo *status* professionale del lavoratore.
- **Irrilevanza della natura occasionale:** Non assume rilievo la variabilità dell'importo se l'indennità è intrinsecamente connessa alle modalità di espletamento del servizio (come la turnazione).
- **Superamento del dato testuale dei CCNL:** La Cassazione ha statuito che le norme contrattuali (o i D.P.R. di recepimento) che limitano la base di calcolo feriale devono essere disapplicate dal giudice nazionale in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione.

3. Inopponibilità dei limiti di spesa pubblica

Si richiama altresì la recente Cass. n. 14404 del 21/04/2025, la quale ha chiarito che le esigenze di contabilità pubblica e lo sfioramento dei limiti di spesa non possono comprimere diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente garantiti (art. 36 Cost.), quali il diritto a una retribuzione feriale piena.

Considerazioni conclusive e diffida

Alla luce della **Circolare DAGEP n. 2163 del 24/04/2025**, che già recepisce parzialmente i principi di tutela del diritto alle ferie, questa O.S. ritiene non più procrastinabile il riconoscimento economico di tali principi. La persistente decurtazione delle indennità accessorie durante il congedo configura un inadempimento contrattuale e una violazione degli obblighi comunitari.

Tutto ciò premesso, lo SNAP DIFFIDA codesta Amministrazione a:

1. **Rideterminare** con urgenza i criteri di calcolo della retribuzione feriale, includendovi ogni emolumento che presenti un collegamento funzionale con le mansioni ordinariamente svolte.
2. **Disporre la liquidazione** delle differenze retributive maturate e non corrisposte in favore del personale negli ultimi 5 anni (termine prescrizione).
3. **Avviare un tavolo di confronto** tecnico presso l'Ufficio Relazioni Sindacali per l'aggiornamento dei sistemi informatici del CENAPS ai nuovi parametri giurisprudenziali.

In difetto di riscontro entro il termine di 30 giorni, la scrivente si riserva di adire le competenti autorità giurisdizionali, anche in sede di giurisdizione esclusiva, per la tutela dei diritti economici dei propri iscritti, con aggravio di spese e interessi a carico dell'Erario.

Con osservanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Simone Cesario

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it

RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma

RECAPITO TELEFONICO: +39 393 6461690